

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 9/C (2002/2003)

Si dà atto che la Commissione d'Appello Federale,
nella riunione tenutasi in Roma il 7 ottobre 2002,
ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

Martellino Dr. Cesare - Presidente; Barbieri Dr. Vincenzo, D'Ippolito Dr. Adelchi, Lena Avv. Rodolfo,
Sperandio Dr. Sandro - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario: Metitieri
Dr. Antonio.

**1 - APPELLO DELL'A.C. COMUNALE GONARS AVVERSO LA SANZIONE DELLA
AMMENDA DI EURO 4.500,00 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL
PROCURATORE FEDERALE** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato
Regionale Friuli Venezia Giulia – Com. Uff. n. 3 del 5.8.2002)

La C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'A.C. Comunale Gonars di
Gonars (Udine), riduce la sanzione dell'ammenda ad Euro 3.000,00 e conferma nel resto. Ordina
restituirsi la tassa versata.

.....

**2/3 - APPELLI DELL'A.P. MORSANO AL TAGLIAMENTO E DEL SIG. TUCCI ANTONIO
AVVERSO LE SANZIONI RISPETTIVAMENTE DELL'AMMENDA DI EURO 5.000,00
CON DIFFIDA E DELL'INIBIZIONE PER MESI 2, INFLITTE A SEGUITO DI
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE** (Delibera della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia – Com. Uff. n. 3 del 5.8.2002)

La C.A.F., in parziale accoglimento degli appelli come sopra proposti dall'A.P. Morsano al Tagliamento
di Morsano al Tagliamento (Pordenone) e dal Sig. Tucci Antonio, riduce la sanzione dell'ammenda

inflitta alla società ad Euro 3.000,00 e conferma nel resto. Respinge il reclamo del Sig. Tucci Antonio. Dispone restituirsi la tassa versata dall'A.P. Morsano al Tagliamento ed incamerarsi quella versata dal Sig. Tucci Antonio.

.....

4 - APPELLO DELLA PRO GORIZIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI EURO 14.500,00 CON DIFFIDA, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia – Com. Uff. n. 3 del 5.8.2002)

La C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla Pro Gorizia Calcio di Gorizia, riduce la sanzione dell'ammenda ad Euro 10.000,00 e conferma nel resto. Ordina restituirsi la tassa versata.

.....

5 - APPELLO DEL SIG. MORETTI ROBERTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 5, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia – Com. Uff. n. 3 del 5.8.2002)

La C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dal Sig. Moretti Roberto, riduce la sanzione dell'inibizione ad anni 3. Ordina restituirsi la tassa versata.

.....

6 - APPELLO DEL SIG. TRAMONTIN LORIS AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 5, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia – Com. Uff. n. 3 del 5.8.2002)

La C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dal Sig. Tramontin Loris, riduce la sanzione dell'inibizione ad anni 3. Ordina restituirsi la tassa versata.

.....

7 - APPELLO DELLA S.S. SANGIORGINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI EURO 5.000,00 CON DIFFIDA, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia – Com. Uff. n. 3 del 5.8.2002)

La C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla S.S. Sangiorgina di San Giorgio di Nogaro (Udine), riduce la sanzione dell'ammenda ad Euro 3.000,00 e conferma nel resto. Ordina restituirsi la tassa versata.

.....

8 - APPELLO DEL SIG. TURCHETTI GIANFRANCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 2, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL

PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia – Com. Uff. n. 3 del 5.8.2002)

La C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dal Sig. Turchetti Gianfranco, riduce la sanzione dell'inibizione ad anni 1 e mesi 6. Ordina restituirsi la tassa versata.

9 - APPELLO DELL'U.S. PALAZZOLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI EURO 7.500,00 CON DIFFIDA, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia – Com. Uff. n. 3 del 5.8.2002)

La C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'U.S. Palazzolo di Palazzolo dello Stella (Udine), riduce la sanzione dell'ammenda ad Euro 5.000,00 e conferma nel resto. Ordina restituirsi la tassa versata.

10 - APPELLO DEL CALCIATORE PEDRIALI MASSIMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 2, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia – Com. Uff. n. 3 del 5.8.2002)

La C.A.F., respinge l'appello come sopra proposto dal calciatore Pedriali Massimo e dispone incamerarsi la relativa tassa.

11/12 - APPELLI DELLA POL. VARMO E DEL SIG. CIUTO LUCIANO AVVERSO LE SANZIONI RISPETTIVAMENTE DELL'AMMENDA DI EURO 1.000,00 CON DIFFIDA E DELL'INIBIZIONE PER MESI 6, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia – Com. Uff. n. 3 del 5.8.2002)

La C.A.F., respinge l'appello come innanzi proposto dalla Pol. Varmo di Varmo (Udine) e, in parziale accoglimento di quello del Sig. Ciuto Luciano, riduce la sanzione dell'inibizione a mesi 4. Dispone restituirsi la tassa versata dal Sig. Ciuto Luciano ed incamerarsi quella versata dalla Pol. Varmo.

13 - APPELLO DEL DR. PETRIN MARCO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, NONCHE' AVVERSO LA CONTESTUALE RICHIESTA DI INTERVENTO DELLA CORTE FEDERALE CON RIMESIONE DEGLI ATTI ALLA STESSA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia – Com. Uff. n. 3 del 5.8.2002)

14 - APPELLO DEL DR. FURLAN TOMMASO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, NONCHE' AVVERSO LA CONTESTUALE RICHIESTA DI INTERVENTO DELLA CORTE FEDERALE CON

RIMESSIONE DEGLI ATTI ALLA STESSA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia – Com. Uff. n. 3 del 5.8.2002)

La C.A.F. riunisce gli appelli come sopra proposti dal Dr. Petrin Marco e dal Dr. Furlan Tommaso li accoglie dichiarando la mancanza di giurisdizione degli Organi di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.. Ordina restituirsi le tasse versate.

Collegio composto dai Sigg.ri:

Martellino Dr. Cesare - Presidente; Barbieri Dr. Vincenzo, D'Ippolito Dr. Adelchi, Torri Dr. Ettore, Sperandio Dr. Sandro - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario: Metitieri Dr. Antonio.

15 – APPELLO DELL'U.S. VITERBESE CALCIO 90 AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 16.10.2002 INFLITTA AL SIG. CIAMBELLA FERDINANDO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 25/C – Riunione del 25.9.2002)

La C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 punto 1 C.G.S., l'appello come innanzi proposto dall'U.S. Viterbese Calcio 90 e dispone incamerarsi la relativa tassa.

.....

16 – RICORSO PER REVOCAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA L.N.D. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA COPPA SICILIA 2002/2003 QUARTIERE TICHE/SAN PAOLO DELL'1.9.2002, NONCHE' AVVERSO L'ESCLUSIONE DEL G.S. SAN PAOLO DALLA COPPA SICILIA 2002/2003 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 10 del 5.9.2002)

La C.A.F., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Presidente della L.N.D., annulla l'impugnata delibera e ripristina il risultato di 1 – 2 conseguito in campo nella suindicata gara.

Il testo integrale della suddetta delibera sarà riportato sul fascicolo delle decisioni della C.A.F., che sarà pubblicato a cura della F.I.G.C. e rimesso agli Organi federali ed alle parti interessate.

Publicato in Roma l'8 ottobre 2002

IL SEGRETARIO
dott. Guglielmo Petrosino

IL PRESIDENTE FEDERALE
dott. Franco Carraro